REGOLAMENTO (CEE) N. 2624/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1989

che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1988/1989 e che determina per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione stimata e la riduzione dell'importo dell'integrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 4006/87 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 [4], in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata ogni anno alla luce, in particolare, dei quantitativi per i quali è stata chiesta l'integrazione ; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1988/1989 al livello indicato in appresso ;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, all'inizio di ogni campagna occorre stabilire la produzione stimata di cotone ; che, in base ai dati disponibili, è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1989/1990 al livello indicato in appresso ;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, qualora la produzione stimata superi il quantitativo massimo garantito, occorre ridurre l'integrazione applicando i criteri previsti nello stesso paragrafo ; che la produzione stimata per la campagna 1989/1990 supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna ; che l'applicazione delle succitate disposizioni induce a fissare una riduzione dell'integrazione conformemente a quanto indicato in appresso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 189 866 t.

2. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 :

— la produzione stimata è fissata a 1 009 119 t ;

— la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 17,284 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 174.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
[3] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[4] GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.